



COMUNICATO STAMPA
10 giugno 2024

Art.42-bis, comma 1 D.Lgs 151/2001 **Novità a seguito della sentenza della** **Corte Costituzionale!**

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.99/2024) ha dichiarato illegittima una parte dell'art.42 bis, precisamente il comma 1, del Decreto Legislativo 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), **nella parte in cui si parla di trasferimento temporaneo del dipendente pubblico.**

L'innovazione sta nel fatto che detto trasferimento, (riservato a coloro che hanno figli minori di anni tre), potrà essere richiesto per una sede ubicata nella stessa provincia o Regione **“nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”** e non più, come precedentemente indicato *“una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa”*.

Ciò, a ragione della Corte, per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative.

Importante innovazione, che deve, però, essere recepita dalla nostra Amministrazione.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

SEGRETARIA GENERALE Si.N.A.P.Pe